COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(CO) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CORAPI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARINARO MARCO

Nella seduta del 29/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

Secondo la ricostruzione offerta dal ricorrente, in sede di stipula di un mutuo per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale, allo stesso sarebbe stata letteralmente imposta dalla mutuante l'adesione ad una "Polizza Convenzione" (così definita nella Nota informativa) in essere tra la resistente e le società "Alfa" Life Ltd e "Alfa" Non Life Ltd.

Detta polizza "multirischi", a copertura di vari rischi (morte, invalidità, malattia, infortunio), prevedeva il pagamento di un premio unico di euro 9.430,00 anticipato dalla banca con corrispondente incremento dell'importo totale del mutuo concesso.

L'aggiunta del premio (9.430 euro) alla somma capitale accordata – in totale euro 124.430 – comportava un incremento della rata mensile da euro 526,21 a euro 569,36 con una differenza, a carico del mutuatario, di euro 43,15.

Il ricorrente, considerato che l'assicurazione gli era stata imposta senza suo interesse e che le coperture offerte le riteneva scadenti, provvedeva ad inviare alla banca comunicazione di recesso.

In seguito allo scioglimento del contratto di assicurazione, l'importo totale del mutuo veniva decurtato della parte imputabile al premio assicurativo, ma ciò non comportava nessuna riduzione della rata mensile.

La banca giustificava la mancata riduzione della rata in relazione a quanto previsto all'art 3 del contratto di mutuo secondo il quale: «La Parte Mutuataria dà atto che l'erogazione del presente mutuo non è condizionata alla sottoscrizione di una Polizza Multirischi o Vita e che i tassi di interesse, come determinati nel presente articolo, sono quantificati in tale misura in considerazione della sottoscrizione di una polizza Multirischi della compagnia assicuratrice "Alfa" relativa al presente mutuo. In caso la parte mutuataria receda o si addivenga ad una risoluzione anticipata della polizza la parte mutuataria e la banca concordano, ora per allora, che il tasso d'interesse applicato al mutuo, come sopra determinato, sarà aumentato di 0,60 (zero virgola sessanta) punti percentuali a far tempo dalla data di decorrenza della rata successiva a quella in cui è stato effettuato il recesso o la risoluzione della polizza ...».

Il risultato della previsione enunciata era che, eliminando l'assicurazione, il risparmio non era quello atteso e documentalmente indicato nel "Preventivo delle coperture assicurative del mutuo" ma quello, ben diverso, di soli euro 3,49. Infatti, l'aumento dell'interesse previsto dalla clausola aveva praticamente neutralizzato l'auspicata riduzione della rata che ammontava ad euro 565,87 ed era, dunque, pressoché uguale a quella (euro 569,36) in costanza di copertura assicurativa.

Il ricorrente chiede che l'Arbitro Bancario Finanziario, ferma restando la validità del mutuo nel suo complesso:

- dichiari invalida e/o inefficace la clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di mutuo e, quindi, non applicabile l'aumento dello 0,60% del tasso con conseguente diminuzione dell'importo della rata e la restituzione di quanto già pagato a tale titolo;
- in aggiunta – o in alternativa – dichiari sussistente la responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca per violazione di norme di comportamento imperative e, per effetto di ciò, la condanni a risarcire il danno che sarà costituito dall'incremento della rata e da quanto già pagato in più in dipendenza di tale incremento;
- in ogni caso condanni la banca al risarcimento dei danni che lo stesso ABF riterrà dovuti e ciò anche nel caso in cui la banca, nella pendenza del ricorso, provvedesse all'adempimento richiesto dal ricorrente.

La banca mutuataria resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.

Secondo la ricostruzione dei fatti proposta dalla resistente in data 3 ottobre 2012 il ricorrente ha contratto con la banca un particolare tipo di mutuo ipotecario il quale offriva l'opportunità di un tasso di favore a fronte della sottoscrizione di una polizza Multirischi della compagnia "Alfa", pur non subordinando l'erogazione del finanziamento alla sottoscrizione della polizza.

Il ricorrente, debitamente informato delle caratteristiche del prodotto, ha aderito alla polizza Multirischi "Alfa" in sede di presentazione della domanda di finanziamento e successivamente, alla presenza del notaio e di un rappresentante della banca, ha sottoscritto l'atto di mutuo, del quale con il ricorso contesta la parte dell'art. 3 che riguarda l'aumento del tasso applicato in assenza della polizza Multirischi della compagnia "Alfa" o, come nel caso in esame, in caso di recesso.

In occasione della stipula del finanziamento, il ricorrente ha regolarmente sottoscritto anche la "Dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa mutui privati …" ed il "Piano di ammortamento allegato alla copertura assicurativa "Alfa" mutui privati multi rischi".

Alcuni giorni dopo la stipula del mutuo, il 15 ottobre 2012, il ricorrente ha esercitato il diritto di recesso dalla polizza Multirischi "Alfa", con rimborso in pari data del premio pagato.

A fronte del recesso, come contrattualmente previsto, la banca ha aumentato il tasso

di interesse applicato al mutuo di 0,60 punti percentuali.

La resistente quindi chiede al Collegio che il ricorso venga respinto nel merito.

Diritto

Il ricorrente, dopo pochi giorni dalla stipula del mutuo, recedeva dalla polizza "multirischi" collegata al finanziamento. Poiché il premio unico era stato pagato anticipatamente mediante concessione di un prestito personale di corrispondente ammontare, egli riteneva in tal modo di ottenere una riduzione dell'onere mensile di euro 43,15, pari all'importo della rata del finanziamento accessorio relativo alla polizza. Ciò non avveniva, in quanto la banca attivava la clausola contrattuale che prevedeva l'automatico aumento di 0,60% dello spread, in caso di recesso o risoluzione della polizza.

La controversia attiene alla valutazione della validità della clausola contrattuale di cui all'art. 3 del contratto di mutuo, sia sotto il profilo del contrasto (diretto o indiretto) con la recente normativa in materie di polizze assicurative collegate ai mutui sia sotto il profilo della correttezza e buona fede in sede di trattative.

Il contratto di mutuo oggetto di lite è stato stipulato in data 3.10.2012 e, quindi, in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che – limitatamente alle assicurazioni sulla vita – impone determinate regole di condotta precontrattuale agli intermediari che subordinino l'erogazione del finanziamento alla stipula della polizza.

Più puntualmente in base all'art. 28 D.L. 1/2012 «Le banche .... se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenute a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi» (nel caso di specie la polizza multirischi accessoria al mutuo ha una componente "vita").

L'art. 3 del contratto di mutuo censurato dal ricorrente dispone che: «La Parte Mutuataria dà atto che l'erogazione del presente mutuo non è condizionata alla sottoscrizione di una Polizza Multirischi o Vita e che i tassi di interesse, come determinati nel presente articolo, sono quantificati in tale misura in considerazione della sottoscrizione di una polizza Multirischi della compagnia assicuratrice "Alfa" relativa al presente mutuo. In caso la parte mutuataria receda o si addivenga ad una risoluzione anticipata della polizza la parte mutuataria e la Banca concordano, ora per allora, che il tasso d'interesse applicato al mutuo, come sopra determinato, sarà aumentato di 0,60 (zero virgola sessanta) punti percentuali a far tempo dalla data di decorrenza della rata successiva a quella in cui è stato effettuato il recesso o la risoluzione della polizza ...».

La clausola contrattuale appare chiaramente formulata per tentare di eludere il divieto di cui alla norma imperativa sopra citata di cui all'art. 28 D.L. 1/2012, ma la stessa non coglie nel segno in quanto diviene palesemente contraddittoria perché se da un canto precisa il "non condizionamento" dall'altro vincola l'offerta e, quindi, la stipula di quel contratto di mutuo ad una specifica polizza (collettiva) concessa da una compagnia assicurativa facente parte del medesimo gruppo societario cui appartiene l'intermediario resistente (contraente della medesima polizza collettiva).

Pur essendo indubbio, in linea teorica, che la sottoscrizione di una polizza CPI (credit protection insurance) consenta un più favorevole pricing del mutuo in relazione alla minore rischiosità del cliente, tale conseguenza dovrebbe, a rigore, poter scaturire dalla sottoscrizione di una qualunque polizza con caratteristiche equivalenti: nel caso specifico, tuttavia, la più favorevole valutazione del merito creditizio (che si estrinsecherebbe in un tasso più favorevole) viene connessa alla sottoscrizione di quella specifica polizza emessa dalla compagnia assicuratrice del gruppo societario della banca; mentre non viene concessa al mutuatario la possibilità di reperire sul mercato una polizza alternativa con caratteristiche equivalenti.

Per cui appare evidente come l'art. 3 del contratto di mutuo effettivamente impinga

nella norma imperativa di cui all'art. 28 D.L. 1/2012 con la conseguenza della sua nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ. Ma la clausola contrattuale contrasta anche con l'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 40 del 3 maggio 2012 che impone alla banca erogatrice del mutuo immobiliare di informare, per iscritto, il cliente «che può ricercare sul mercato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo di cui al comma 2, un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i predetti contenuti, ovvero preveda condizioni di maggior favore per il cliente stesso e che tale contratto sarà accettato dalla banca… senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare».

Il Collegio ritiene quindi di dover accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità della clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di mutuo che dispone che in caso di recesso o di risoluzione anticipata della polizza la parte mutuataria e la banca "concordano, ora per allora, che il tasso d'interesse applicato al mutuo, come sopra determinato, sarà aumentato di 0,60 (zero virgola sessanta) punti percentuali a far tempo dalla data di decorrenza della rata successiva a quella in cui è stato effettuato il recesso o la risoluzione della polizza". Deve intendersi conseguentemente caducato anche il meccanismo ivi previsto che ha determinato l'aumento del tasso di interesse applicato al mutuo.

Risulta pacifico che, a seguito del recesso del ricorrente dalla polizza assicurativa, la somma che gli era stata addebitata per il pagamento anticipato del premio di assicurazione gli è stata successivamente riaccreditata dalla resistente. Deve quindi ritenersi che i rapporti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa e dal finanziamento del relativo ammontare (realizzato mediante l'aggiunta di tale somma alla somma capitale accordata con il finanziamento) sono stati definiti. Ciò spiega perché il ricorrente non abbia, in relazione ad essi, formulato alcuna domanda e si sia limitato a chiedere la non applicabilità della maggiorazione dello 0,60% del tasso di interesse a seguito del recesso e il riconoscimento del suo diritto alla restituzione delle somme che nel frattempo siano state da lui corrisposte a tale titolo. Richiesta che, per quanto si è detto, è da ritenersi pienamente giustificata.

Il ricorrente formula poi una generica domanda di danni che essendo formulata in maniera atecnica deve intendersi che includa sia i danni patrimoniali sia quelli non patrimoniali. Tuttavia, si osserva che il ricorrente non ha fornito elementi di prova e per tale ragione l'ampia domanda risarcitoria non può trovare accoglimento (fatta eccezione per le spese di procedura liquidate in dispositivo).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'art. 3 del contratto di mutuo e conseguentemente privi di effetto sia l'adesione alla polizza assicurativa prevista da detto articolo sia il finanziamento ad essa relativo. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE